

Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 30/6/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Premesso che:

– l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

– l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;

- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si evidenzia che i soggetti passivi sono individuati dal regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

– l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI", che ha disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

Considerato che tale metodo è da applicare per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2021;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che i soggetti passivi sono individuati, ai sensi di legge ed in coerenza nel regolamento TARI, in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;



Città di Castel San Pietro Terme

Preso atto del disposto dell'art. 8 del DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del PEF 2021 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

Visto in particolare il comma 682 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Vista la determinazione ARERA n. 2 del 2020 ad oggetto: "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Rilevato che con deliberazione n. 34 del 14 giugno 2021 è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario per l'anno 2021 relativo a questo Comune, depositato agli atti della presente delibera, che espone un costo complessivo massimo di € **3.688.738,00** suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 172 del 26/11/2020 di approvazione dell'affidamento in concessione della gestione TARI anno 2021 e 2022 al Gestore del Servizio Rifiuti Hera Spa;

Rilevato che:

- il totale dei costi ammessi nel PEF 2021 per il Comune di **Castel S. Pietro Terme** è pari a € **3.688.738,00**, come entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita;
- l'importo PEF 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 ammonta ad € **3.551.513,00**;
- l'importo per scontistica raccolta differenziata (allegato B al Regolamento TARI) viene stimato in € **169.699,30**;

- l'importo per rimborsi TARI (come da consuntivo 2020) è di **€ 15.025,95**;
- l'importo per cessazioni superfici senza subentro art. 10 Regolamento TARI (dato HERA) è di **€ 81.112,69** ;
- il totale montante TARI finale sul quale articolare le tariffe 2021 ammonta ad **€ 3.817.351,00**;

Dato atto che il Comune ha comunicato ad Atersir le risultanze dei fabbisogni standard, al fine di tenerne conto nella definizione del PEF;

Vista la nota di Hera in cui viene quantificato il minor gettito derivante da perdite di superfici imponibili senza subentri, anno 2019 da riportare nel nuovo montante tari per la determinazione delle tariffe 2021, come sopra indicato;

Rilevato che ai sensi di legge e del vigente Regolamento Tari, la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale Tari per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A) - determinate sulla base del Montante, come sopra indicato - considerando la banca dati dei contribuenti ed al fine d'assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;

Ritenuto di approvare l'allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2021 – Allegato A;

Preso atto che la predetta proposta d'articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera spa, in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la metodologia di calcolo seguito conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate, entro il termine fissato dalle norme statali, dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione Consiglio comunale n.95 del 30/6/2021, in ragione delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA), in merito al recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 95 del 30 /06/2021 in cui, tra l'altro sono state definite le agevolazioni, di carattere assolutamente straordinario, a favore delle attività non domestiche in considerazione delle risorse messe a disposizione dell'Ente con il D.L. 73 del 25.5.2021, nonché del residuo delle risorse relative al fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 e delle ulteriori eventuali risorse nelle disponibilità del Comune, come da rendiconto 2020 dell'ente approvato con delibera C.C. n. 66 in data 25.5.2021, riservandosi di applicarle in data successiva ad apposita variazione di bilancio e nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso di emissione;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa' salva la potestà regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, decreto sostegni n. 41/2021 convertito in legge, in base al quale, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto l'art. 13 del DL 201/11, in particolare:

- il comma 15 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che testualmente recita: ".....i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, se il canone unico è dovuto

ai sensi di legge: in tale senso l'art. 11 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Visti:

-l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

-il dpcm 24/10/2020; d.p.c.m. 3/11/2020; dpcm 2.3.2021;

- l'allegato 1 del D.L. 137/2020, l'allegato 2 del D.L. 149/2020 modificato con DL 154/2020 tutti convertiti in legge 18.12.2020 n. 176;

- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Visto il parere del Collegio dei Revisori, acquisiti in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. ___ del /06/2021, documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare _____ in data _____

Dato atto che il Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto infine del provvedimento del Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 (allegato A alla presente deliberazione), il cui totale montante viene riportato nello schema a seguire, in relazione al Piano economico finanziario 2021, validato da parte dell'ente territorialmente competente ATERSIR con atto del Consiglio d'ambito n. 34 del 14.6.2021, calcolato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, (come da documento relativo a questo Comune depositato agli atti):

Importo Pef 2021 al netto delle detrazioni	
di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	3.551.513,00
scontistica – dato anno 2019 -	169.699,30
cessazioni 2019 senza subentro nel 2020	81.112,69
rimborsi tari da rendiconto 2020	15.025,95
Totale montante 2021 a base articolazione tariffaria tari 2021	3.817.350,94

L'articolazione tariffaria è così distinta:

a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo familiare),

b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,

c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

- 2) di prendere atto che il Piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere dallo stesso (Atersir) trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera spa;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

